

N. R.G. PU 59-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **SIMONA ACACIA** (C.F.: CCASMN71S66A271Q), nata ad [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED], residente in [REDACTED] (An) [REDACTED] n. [REDACTED] rappresentata dall'Avv. [REDACTED] e con l'ausilio dell'OCC nominato Avv. Alexandra Tamburini;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 15.04.2025 la sig.ra Sig. SIMONA ACACIA ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, la ricorrente ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a € 473.681,02) derivante dalla gravosa entità delle pretese erariali in relazione alla partecipazione del 50% del capitale sociale della società Union s.r.l., codice fiscale 02310630427, posta in liquidazione nell'anno 2017 e cancellata a marzo 2024, oltre che dalle esposizioni debitorie contratte nei confronti degli istituti bancari;

atteso che la debitrice risulta percepire un reddito netto mensile pari a circa € 1.700,00, quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni:

i. immobili

- Quota pari a $\frac{1}{2}$ della casa sita nel Comune di Camerata Picena alla Via Collodi, censita al C.F. al Foglio 3, Part. 425 sub. 29, Cat. A/2, classe 3, cons. vani 5,5, rendita € 454,48, con annesso garage censito al sub. 27, cons. di mq. 21, rendita € 35,79; entrambi in comproprietà col coniuge Belenchia Cristian; il valore della quota di proprietà della ricorrente è stato stimato in €. 54.000,00

- Quota pari a $\frac{1}{4}$ del locale ad uso laboratorio sito nel Comune di Camerata Picena alla Via A. Volta n. 5, censita al C.F. al Foglio 6, Part. 477, Cat. C/3, classe



U, cons. mq. 715, rendita € 1.070,88; il valore della quota di proprietà della ricorrente è stato stimato in € 75.000,00;

- Quota pari a 1/8 della casa sita nel Comune di Camerata Picena alla Via Collodi, censita al C.F. al Foglio 3, Part. 469, sub. 18, Cat. A/2, classe 2, cons. vani 4,5, rendita € 313,75, con annesso garage censito al sub. 29, cons. 12 mq., rendita € 20,45; il valore della quota di proprietà della ricorrente è stato stimato in € 12.500,00;

ii. crediti

- stipendio al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso
- conto corrente Banco Posta n. 10071000000000000000 con saldo al 30.06.2024 di € 1.229,41
- conto corrente OCC Banca di Ancona e Falerone Marittima n. 90000000000000000000 con saldo al 29.02.2024 di € 0,00
- conto corrente Banco di Sicilia filiale di Camerata Picena n. 42000000000000000000 con saldo al 30.06.2024 di € 5,30
- conto corrente Banco di Sicilia filiale di Camerata Picena n. 42000000000000000000 con saldo al 28.06.2024 di € 15,31

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione delle entrate complessive del nucleo familiare, composto dalla sig.ra Acacia e dal coniuge [redacted], percettore di un reddito mensile di circa € 2.100,00, della documentazione allegata e della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, a fronte di spese mensili complessive di € 1.535,00, la somma gravante sulla ricorrente per il mantenimento nucleo familiare può essere quantificata in € 690,00 come specificato nel ricorso introduttivo, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA



l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **SIMONA ACACIA** (C.F.: CCASMN71S66A271Q)

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

NOMINA liquidatore l'OCC Avv. **Alexandra Tamburini**

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in € 690,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del



Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio in data 08/05/2025.

Il Giudice relatore
Dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente
Dott. Roberto Sereni Lucarelli

